



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti
Area Didattica
Sezione Esami di Stato

Decreto n.* del*

**n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico*

Oggetto: Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile – sessioni anno 2025.

IL RETTORE

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, avente ad oggetto "*Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni*";

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni, di "*Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*";

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente il "*Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista*";

CONSIDERATO il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622, recante "*Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale*";

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, avente ad oggetto "*Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista*";

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000 – supplemento ordinario n. 170, recante "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*";

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.01.2001, recante "*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*";

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 avente ad oggetto "*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34*";

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007, recante "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*";

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007, recante "*Determinazione delle classi di laurea magistrali*";

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, relativo alla *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”*;

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, con cui è stato emanato il *“Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”*;

VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell'art. 15 del predetto regolamento, recante la disciplina del tirocinio per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile;

VISTO l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 127, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 25 giugno 2012, n. 146, con cui è stato emanato il *“Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, concernente il *“Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”*, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la convenzione quadro adottata fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in attuazione dell'art. 9, comma 6 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1;

VISTA la Convenzione stipulata in data 16 gennaio 2015 tra Università di Torino e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, avente ad oggetto *“Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”*;

VISTA la nota n. 10084 del 31 marzo 2017, con cui la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito chiarimenti in relazione alle prove integrative per Revisori Legali;

VISTO il D.R. n. 5019 del 1° agosto 2024, con cui è stato emanato il *“Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024-2025”*;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca n. 426 del 19 giugno 2025, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile per l'anno 2025;

TENUTO CONTO che con la medesima ordinanza ministeriale sono indette, all'interno delle sessioni d'esame sopra indicate, le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63;

VISTA la tabella allegata alla predetta ordinanza nella quale questo Ateneo viene individuato quale sede d'esame per le abilitazioni sopra indicate;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di apposito bando che indichi, in conformità a quanto disposto con la sopracitata ordinanza ministeriale, modalità e termini per la partecipazione agli esami in questione presso l'università di Torino;
SENTITO il direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti;

DECRETA

In ottemperanza all'ordinanza ministeriale n. 426 del 19 giugno 2025 è emanato il bando allegato, con cui sono indette la prima e la seconda sessione di esami di Stato dell'anno 2025 per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

All'interno delle sessioni d'esame sopra indicate, sono altresì indette le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63.

Il Rettore
Prof. Stefano GEUNA
*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**BANDO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA E
DI ESPERTO CONTABILE E ALLE PROVE INTEGRATIVE PER
L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA REVISIONE LEGALE DI CUI
ALL'ART. 11 DEL DECRETO 63/2016**

Art. 1 – Disposizioni generali

In ottemperanza all'ordinanza ministeriale n. 426 del 19 giugno 2025 l'Università di Torino è sede delle sessioni di esami di Stato dell'anno 2025 per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

Sono altresì indette, all'interno delle predette sessioni d'esame, le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Agli esami di Stato di cui al presente titolo sono ammessi coloro che conseguano i requisiti previsti prima dell'inizio di ogni sessione, purché abbiano presentato la domanda di iscrizione entro i termini indicati al successivo art. 3.

In particolare, coloro che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano ancora terminato il tirocinio, devono dichiarare che lo completeranno prima dell'inizio degli esami di Stato, indicando la data di previsto compimento.

Ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale sopra citata, devono inoltre dichiarare nell'istanza medesima che produrranno, prima dell'inizio dello svolgimento degli esami stessi, l'attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale è necessario presentare l'attestato di compiuto tirocinio o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 prima dell'inizio delle prove integrative.

Coloro che abbiano conseguito una laurea all'estero, ai fini dell'ammissione, devono preventivamente ottenere il riconoscimento del titolo presso una università italiana. L'avvenuto riconoscimento può essere autocertificato e la relativa dichiarazione deve essere presentata unitamente alla documentazione richiesta per l'iscrizione all'esame di Stato. Non saranno ammessi candidati e candidate che non risultino in possesso del previsto riconoscimento.

A) Per l'ammissione agli esami di Stato abilitanti all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica nella classe 64/S o laurea magistrale nella classe LM 56 (Scienze dell'economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77 (Scienze economico-aziendali); diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di Economia secondo l'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente e sulla base di quanto previsto dal presente bando.

È inoltre richiesto il compimento del tirocinio della durata di almeno diciotto mesi, di cui almeno dodici svolti dopo il conseguimento della laurea.

In applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 139/2005, sono ammessi i candidati e le candidate in possesso di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. In questo caso è richiesto il compimento del tirocinio triennale previsto da tali ordinamenti, il quale deve essere stato iniziato entro il 31 dicembre 2007.

B) Per l'ammissione agli esami di Stato abilitanti all'esercizio della professione di **Esperto Contabile** è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: laurea triennale nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale); laurea triennale nella classe 28 o nella classe L 33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente e sulla base di quanto previsto all'art. 1.

È inoltre richiesto il compimento del tirocinio della durata di almeno diciotto mesi, di cui almeno dodici svolti dopo il conseguimento della laurea.

In applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 139/2005, sono ammessi i candidati e le candidate in possesso di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. In questo caso è richiesto il compimento del tirocinio triennale previsto da tali ordinamenti, il quale deve essere stato iniziato entro il 31 dicembre 2007.

Inoltre, coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista possono, in alternativa, accedere all'esame di Stato per la professione di Esperto Contabile.

C) Per espletamento delle **prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei Revisori Legali**, di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:

a) coloro che intendono sostenere le prove integrative nell'ambito dell'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile devono possedere i requisiti richiesti per l'ammissione ai predetti esami, come indicato ai punti A) e B), ed avere compiuto il tirocinio professionale previsto per l'accesso all'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012;

b) coloro che, avendo già superato l'esame di Stato per Dottore Commercialista o Esperto Contabile, intendono sostenere le sole prove integrative devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medesima ed avere compiuto il tirocinio professionale richiesto per l'accesso all'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012.

Art. 3 – Domanda di ammissione e termini di presentazione

La domanda di iscrizione può essere presentata in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all'ordinanza ministeriale n. 426 del 19 giugno 2025 citata in premessa.

In ciascuna sessione può essere sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio di una sola delle professioni indicate nell'ordinanza medesima.

Nell'ambito delle sessioni d'esame in oggetto, possono inoltre essere sostenute le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Legale, come indicato all'art. 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016 n. 63.

Ai fini dell'ammissione occorre presentare la domanda entro i termini di seguito riportati:

- per la **prima sessione**: dal **23 giugno 2025** al **30 giugno 2025**
- per la **seconda sessione**: dal **22 settembre 2025** al **21 ottobre 2025**

Coloro che conseguono i requisiti di ammissione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque prima della data di inizio della sessione d'esame, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti e con le medesime modalità stabilite per gli altri/le altre candidati/candidate, dichiarando di avere presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea e precisandone la data.

L'ammissione si intende "sotto condizione" ed è subordinata al conseguimento dei previsti requisiti prima della data d'inizio della sessione d'esame.

La domanda di iscrizione, sottoscritta e completa della documentazione di seguito elencata, deve essere presentata entro i termini prescritti e con modalità on-line, attraverso la sezione di Ateneo "MyUniTO".

L'accesso è consentito attraverso le credenziali SCU (Sistema di Credenziali Unificato) costituite da username e password che consentono l'accesso all'area riservata personale.

Coloro che non siano in possesso delle credenziali SCU potranno registrarsi utilizzando i sistemi di accesso all'identità digitale unica SPID o CIE.

Ulteriori indicazioni per l'accesso al sistema sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata alla sessione d'esame <http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato> (selezionando la professione di riferimento).

Non è ammessa la presentazione della domanda via fax, con e-mail.

Coloro che non provvedono a presentare la domanda nei termini e con le modalità indicate sono esclusi dalla sessione d'esame cui abbiano chiesto di partecipare.

Non sono ammessi coloro che abbiano presentato una domanda non sottoscritta o non completa della documentazione richiesta.

Il solo pagamento delle tasse e dei contributi previsti non costituisce iscrizione all'esame di Stato.

Sono accolte domande di ammissione presentate oltre i termini sopraindicati nei casi in cui il ritardo nella presentazione della domanda sia determinato da documentati motivi di salute ovvero da cause di oggettivo impedimento, anch'esse opportunamente documentate.

L'eventuale domanda di ammissione tardiva sarà sottoposta alla valutazione del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Qualora il ritardo sia ritenuto giustificato, la domanda sarà accolta previo pagamento aggiuntivo della prevista sanzione amministrativa pari a € 100,00.

Ai fini dell'iscrizione, la domanda, sottoscritta, deve essere caricata sulla procedura telematica entro i termini previsti e unitamente alla documentazione richiesta.

A) Coloro che desiderano sostenere il **solo** esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** o di **Esperto Contabile** devono presentare la domanda allegando scansione della seguente documentazione:

1. ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa erariale di ammissione agli esami di € 49,58 sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, con causale "Esami di abilitazione professionale".

Il pagamento può essere versato con una delle seguenti modalità:

- presso gli uffici postali, dove è disponibile il bollettino prestampato;
 - tramite il proprio home banking;
2. . autocertificazione relativa al previsto tirocinio;

3. scansione del codice fiscale;
4. scansione di un documento di identità in corso di validità;
5. eventuale domanda di esonero dalla prima prova scritta, per coloro che ne abbiano i requisiti.

B) Coloro che desiderano sostenere l'esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** o di **Esperto Contabile** ed espletare, nell'ambito di tali esami, **anche le prove integrative** finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali (come previsto dall'art. 11 del decreto n. 63/2016) devono presentare la domanda di ammissione all'esame per Dottore Commercialista o per Esperto Contabile allegando scansione della seguente documentazione:

1. ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa erariale di ammissione agli esami di € 49,58 sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, con causale "Esami di abilitazione professionale".
Il pagamento può essere versato con una delle seguenti modalità:
 - presso gli uffici postali, dove è disponibile il bollettino prestampato;
 - tramite il proprio home banking;
2. autocertificazione relativa al previsto tirocinio;
3. domanda di preiscrizione alle prove integrative previste ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori Legali. L'iscrizione dovrà essere successivamente confermata e perfezionata come indicato all'art. 4;
4. scansione del codice fiscale;
5. scansione di un documento di identità in corso di validità;
6. eventuale domanda di esonero dalla prima prova scritta, per coloro che ne abbiano i requisiti.

C) Coloro che presentano domanda per sostenere unicamente le **prove integrative finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali** (come previsto dall'art. 11 del decreto n. 63/2016) devono presentare:

1. autocertificazione attestante la conseguita abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile, con l'indicazione della sessione d'esame e della sede universitaria presso cui è stato superato il corrispondente esame di Stato;
2. autocertificazione attestante il diritto all'esonero dalle singole prove ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63;
3. scansione del codice fiscale;
4. scansione di un documento di identità in corso di validità.

La domanda rappresenta una preiscrizione alle prove in oggetto e dovrà essere successivamente confermata e perfezionata come indicato al successivo art. 4, a pena di decadenza.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare ad una precedente sessione d'esame a cui siano risultati assenti o respinti, ai fini di una nuova iscrizione dovranno presentare nuovamente istanza di ammissione con le modalità e nei termini sopra indicati.

In tali casi i candidati e le candidate sono esentati dal pagamento della tassa rilascio diploma originale di € 50,00, purché non ne abbiano chiesto in precedenza il rimborso.

Coloro che siano risultati assenti alla prima sessione possono presentare domanda di ammissione alla seconda sessione senza versare nuovamente la tassa erariale di ammissione

di € 49,58; in tale caso dovranno produrre una nuova domanda entro la data del 21 ottobre 2025, allegando la ricevuta del pagamento effettuato per la prima sessione di esami di Stato. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutti i candidati e le candidate sono ammessi/ammesse alla prova d'esame con riserva.

L'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere coloro che non siano risultati in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il candidato/la candidata decadrà automaticamente dal diritto all'ammissione all'esame e non avrà diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati.

La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Prima dell'inizio delle prove d'esame tutti i candidati e tutte le candidate riceveranno una e-mail contenente la password da utilizzare per consultare gli esiti della ogni prova, che verranno pubblicati nella pagina web dedicata all'esame (www.unito.it – Didattica – Esami di Stato, selezionando professione e sessione).

Art. 4 – Prove integrative finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali (ai sensi dell'art. 11 del decreto 63/2016)

Ai fini dell'espletamento delle prove integrative per l'accesso all'attività di revisore legale, i candidati e le candidate sono tenuti a presentare la domanda di preiscrizione entro i termini indicati all'art. 3 (30 giugno 2025 per la prima sessione, 21 ottobre 2025 per la seconda).

Successivamente al termine delle prove orali degli esami per Dottore Commercialista e per Esperto Contabile, l'iscrizione dovrà essere confermata e perfezionata con il versamento del "Contributo per prove integrative", pari a € 100,00, fatto salvo il compimento del tirocinio prima dell'inizio delle prove integrative in oggetto.

A tal fine, i candidati e le candidate, entro i termini che saranno previsti dalla Commissione giudicatrice, dovranno presentare conferma della domanda di ammissione, unitamente alla ricevuta di versamento del "Contributo per prove integrative".

Ai fini dell'ammissione e prima dell'inizio delle prove in oggetto, è inoltre necessario presentare l'attestato di compiuto tirocinio o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Sul sito web, alla pagina dedicata alle prove integrative (<https://www.unito.it/didattica/esami-distato/revisore-legale-prove-integrative>) saranno indicati modalità e termini di presentazione.

Nel caso in cui la domanda di ammissione alle prove integrative non venga perfezionata con le modalità ed entro i termini che saranno indicati, la corrispondente domanda di preiscrizione si intende decaduta e il soggetto perde il diritto a svolgere le prove medesime.

Art. 5 - Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

I candidati e le candidate in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni o di una certificazione di invalidità con percentuale pari o superiore al 50%, sono tenuti a indicarlo nella procedura di iscrizione on-line compilando l'apposito campo, al fine di poter disporre di particolari ausili durante lo svolgimento dell'esame e/o di tempo aggiuntivo (sino al 50% in più) eventualmente necessario.

Ai fini della richiesta di ausili e/o tempo aggiuntivo, sarà necessario anche provvedere all'invio a mezzo e-mail all'indirizzo ufficio.dsa@unito.it della certificazione di invalidità/disabilità (non con ommissis) esplicitando i supporti necessari entro la data di scadenza per l'iscrizione All'esame di Stato. I supporti richiesti dovranno essere autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

I candidati e le candidate in possesso di una certificazione di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 sono tenuti a indicarlo nella procedura di iscrizione on-line compilando l'apposito campo al fine di poter disporre di:

- tempo aggiuntivo eventualmente necessario per riflettere con maggior calma sul quesito ed elaborare una risposta (la cui quantificazione competerà alla Commissione giudicatrice tenuto conto delle modalità organizzative con cui si svolgerà la sessione);
- la figura di un Lettore, individuato dall'Università, che legga i quesiti al candidato/alla candidata;
- video ingranditore (potrà essere concesso, in alternativa, un Lettore).
- altri strumenti compensativi il cui possibile utilizzo sarà autorizzato dalla Commissione esaminatrice.

Ai fini della richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, sarà necessario anche provvedere all'invio a mezzo e-mail all'indirizzo ufficio.dsa@unito.it della certificazione di DSA esplicitando i supporti necessari entro la data di scadenza per l'iscrizione.

Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (riferimento ICD-10 codice F81.0-.1-.2-.3-.8 (disgrafia) e/o denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure, se previsto dalle Regioni, da specialisti o strutture accreditate al rilascio della certificazione DSA.

Sarà cura del candidato/della candidata produrre idonea documentazione scritta comprovante l'accreditamento al SSN dei suddetti specialisti o strutture accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all'interno della certificazione. La diagnosi effettuata da specialisti o strutture private (non accreditati), potrà essere accettata solo se convalidata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora non indichino la presenza di DSA, non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso universitario.

La decisione in merito all'accoglimento di ciascuna richiesta spetta alla Commissione giudicatrice, la quale potrà avvalersi del supporto di Organi di Ateneo competenti alla valutazione di tali certificazioni, i quali accerteranno che la documentazione presentata attesti una condizione di disabilità o di DSA che dia diritto ai supporti richiesti.

I candidati con disabilità o con DSA, residenti in Paesi esteri, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA (riconosciuta dalla normativa italiana) rilasciata nel Paese di residenza; qualora la certificazione fosse redatta in lingua straniera è necessaria una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.

Art. 6 – Prove d'Esame

Sulla base di quanto stabilito dall'Ordinanza Ministeriale citata in premessa, gli esami saranno svolti in presenza e avranno inizio nelle date di seguito indicate:

- Esame per Dottore Commercialista: 25 luglio 2025 per la prima sessione e 14 novembre 2025 per la seconda sessione;
- Esame per Esperto Contabile: 31 luglio 2025 per la prima sessione e 20 novembre 2025 per la seconda sessione;
- Prove integrative per Revisore Legale: per ogni sessione le date sono stabilite dal Presidente della commissione esaminatrice e rese note sul sito web dell'Ateneo, alle pagine dedicate (<https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato/revisore-legale-prove-integrative>). Per coloro che sostengono tali prove unitamente all'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile, l'ammissione alle prove integrative è subordinata al superamento della prova orale dell'esame anzidetto e al conseguimento della corrispondente abilitazione professionale.

La Commissione stabilirà in autonomia le date di svolgimento delle prove successive alla prima, comprese quelle integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali.

Il calendario d'esame verrà reso noto sul sito web dell'Ateneo, alle pagine dedicate (<http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato>). Tale pubblicazione ha valore di convocazione.

Le prove saranno tese ad accertare l'organica preparazione di base nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Ogni prova è propedeutica alla successiva. In caso di prove scritte consecutive la correzione potrà avvenire dopo l'espletamento di entrambe, prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva.

I candidati e le candidate dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento e di quanto eventualmente comunicato dalla Commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web alle pagine dedicate alla sessione d'esame.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati e le candidate dovranno attenersi alle istruzioni comunicate dalla Commissione esaminatrice; non potranno comunicare tra loro né con estranei né consultare alcun testo, salvo i codici espressamente autorizzati dalla Commissione, pena l'esclusione dall'esame.

E' vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni cellulari, smartphone, tablet, portatili e di altri strumenti di comunicazione.

Durante le prove d'esame è vietata ogni forma di registrazione o ripresa audio, video o fotografica.

Coloro che saranno dichiarati non idonei potranno ripetere l'esame nella sessione successiva, e sono tenuti a sostenere tutte le prove, anche quelle eventualmente già superate, ripresentando la domanda entro i termini prescritti.

Per lo svolgimento delle prove scritte occorre usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, recante il bollo dell'Ateneo e la firma del Presidente.

Art. 7 – Pubblicità degli atti

La composizione della Commissione esaminatrice, la modalità di svolgimento delle prove, il calendario d'esame, l'elenco di coloro per i quali è stata accettata la domanda di iscrizione,

l'elenco di coloro che sono ammessi ad ogni prova, l'elenco dei candidati e delle candidate che hanno conseguito l'abilitazione e ogni avviso o comunicazione della Commissione viene reso noto con pubblicazione sul sito web, alle pagine dedicate ad ogni sessione d'esame.

Nell'ottica di contemperare le esigenze di trasparenza e di tutela della privacy, i dati sopra citati sono pubblicati in formato protetto da password, la quale viene fornita ai candidati e alle candidate secondo le modalità di cui all'art. 3.

Gli elenchi pubblicati conterranno unicamente i nominativi di coloro che avranno ottenuto esito favorevole.

La pubblicazione in rete ha valore di comunicazione ufficiale e pertanto i candidati e le candidate sono tenuti a prenderne visione.

Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale.

Sulla base delle vigenti disposizioni, nell'Albo Ufficiale dell'Università di Torino sarà pubblicato l'elenco di coloro che hanno superato gli esami di abilitazione professionale.

Art. 8 – Rilascio dell'attestato di abilitazione

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione sarà reso disponibile dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Sulle pagine web dell'Università di Torino dedicate agli esami di Stato verrà data informazione circa la disponibilità dei diplomi.

In attesa del diploma medesimo, può essere rilasciato, a richiesta, l'attestato sostitutivo.

Con riferimento a coloro che hanno conseguito il titolo di accesso presso altri Atenei, eventuali certificazioni o attestati potranno essere rilasciati solo successivamente alla conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento dei titoli autocertificati all'atto dell'iscrizione all'esame di Stato.

Sulla base delle vigenti disposizioni, ai fini del rilascio del diploma, ovvero di certificazioni o attestazioni relative al superamento dell'esame di Stato, occorre dimostrare l'avvenuto assolvimento della tassa di abilitazione professionale. Tale tassa deve essere versata a favore dell'Ente per il diritto allo studio della Regione in cui è stata conseguita la laurea prevista per l'ammissione all'esame di Stato.

L'importo è stabilito autonomamente da ogni Regione.

Coloro che abbiano conseguito la laurea in Piemonte possono consultare importo e modalità di pagamento sul sito dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (www.edisu.piemonte.it), oppure sulle pagine web dell'Università dedicate agli esami di Stato (<https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato/adempimenti-dopo-labilitazione>).

Coloro che abbiano conseguito il titolo in altre regioni dovranno invece rivolgersi all'università ove è stata conseguita la laurea per indicazioni circa le modalità di pagamento.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Il Titolare del Trattamento dei dati è l'Università di Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Magnifico Rettore, con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino. Dati di contatto: centralino +39 011/6706111, casella di posta elettronica certificata (PEC): ateneo@pec.unito.it, indirizzo mail: rettore@unito.it; telefono 011 6706111.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it.

I trattamenti dei dati richiesti sono effettuati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, riservatezza, responsabilizzazione di cui all'art. 5 del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR).

L'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvede al trattamento dei dati personali forniti ai sensi dell'art. 6 lett. e) del GDPR in quanto *“il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”*. In particolare i dati di cui sopra sono raccolti e trattati, in modalità cartacea o informatizzata, per le finalità istituzionali di gestione degli esami di Stato i cui al presente titolo e per gli adempimenti correlati.

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:

- dati anagrafici;
- dati di contatto (telefono, e-mail, indirizzi di residenza e/o domicilio);
- dati relativi ai titoli di studio
- dati relativi a iscrizioni a ordini professionali
- dati relativi ai requisiti richiesti per l'ammissione
- dati relativi al tirocinio, ove previsto.

Per le finalità di trattamento sopra indicate e in situazioni specifiche possono essere raccolte e trattate, ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR, particolari categorie di dati personali quali dati che rivelino l'origine razziale o etnica, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona e dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

Il conferimento dei dati personali quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, e-mail, titolo di studio, tirocinio svolto, è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione all'esame di Stato e della sua gestione. In caso di mancato conferimento dei dati non è possibile procedere al perfezionamento del procedimento o all'erogazione del servizio.

In particolare, il mancato conferimento di tali dati personali non consente di attivare le procedure di ammissione e quindi comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione.

Il conferimento dei dati di contatto quali numero di telefono, cellulare, etc. è facoltativo. Il mancato conferimento di tali dati personali non impedisce l'erogazione del servizio, ma potrebbe comprometterne il buon andamento nel caso del sopraggiungere di eventi imprevisti che dovessero rendere necessaria un contatto tempestivo con il candidato/la candidata.

Il conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente all'assistenza delle persone con disabilità (legge 104/1992) e di quella inerente i DSA (legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo svolgimento delle prove.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai componenti della Commissione giudicatrice, al personale docente, al personale dipendente o collaboratore assegnato ai competenti uffici dell'Università, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni. La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avvengono sia su server ubicati all'interno dell'Università sia su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati "Responsabili del trattamento" a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Ordini professionali;
- 2) Ministero dell'Università e della Ricerca – MUR
- 3) Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF
- 4) Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati;
- 5) Ministero Affari Esteri, Ambasciate, Prefetture, Questure, relativamente al riconoscimento di particolari status;
- 6) Procura della Repubblica, Avvocatura dello Stato per la gestione del contenzioso e la gestione dei procedimenti disciplinari;
- 7) Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.445/200;
- 8) Altri atenei italiani ed esteri, nel caso in cui i titoli di ammissione siano stati conseguiti presso altre università;
- 9) Enti e soggetti pubblici e privati che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario;
- 10) Enti regionali per il Diritto allo Studio Universitario, che hanno competenza in materia di Tasse di abilitazione;
- 11) Intesa Sanpaolo – istituto bancario che in qualità di cassiere dell'Ateneo gestisce le procedure di incasso delle tasse e dei contributi universitari e di pagamento delle borse di studio;
- 12) Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA, per le procedure di ammissione alle prove di abilitazione, la gestione e la manutenzione degli applicativi relativi alla carriera studentesca;
- 13) Altri soggetti esterni privati per il supporto nella gestione degli esami di Stato;
- 14) Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, per indagini sul profilo e la condizione occupazionale dei/delle laureati/e;
- 15) Enti di assicurazione per pratiche infortuni, responsabilità civile;
- 16) Soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali, culturali, ricreativi e sportivi;

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra, potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell'Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il Titolare assicura fin d'ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall'art.46 del GDPR. (ad esempio, per servizi di Google del settore Educational sono state adottate adeguate misure di garanzia; per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo. Tali servizi implicano

il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo, trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google).

I dati personali inerenti prove svolte ai fini dell’abilitazione professionale (a titolo esemplificativo dati anagrafici, titoli di studio posseduti, valutazione assegnata, verbali etc) sono conservati illimitatamente al fine di ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle richieste di verifica, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

I dati di contatto (telefono, email personale) sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati e, successivamente, non saranno più utilizzati dall’Università.

Gli interessati e le interessate (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono esercitare, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR i seguenti diritti:

1. diritto di accesso ai dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art.15;
2. diritto di rettifica dei dati personali inesatti o di integrazione di quelli incompleti (art.16);
3. diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”, art.17) dei dati personali fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere conservati obbligatoriamente dall’Università secondo quanto previsto o per quelli in cui è prevalente l’interesse legittimo dell’Università a conservarli per finalità di pubblico interesse;
4. diritto di limitazione di trattamento (art.18), ossia diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
5. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), nelle modalità disciplinate dall’art. 20;
6. diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art.21).

Il diritto di opposizione non può riguardare i casi in cui il trattamento è effettuato dall’Università per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può scrivere a: istanze.didattica@unito.it.

Nel caso in cui l’Università non ottemperi alla richiesta del soggetto, è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art.77 del GDPR all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali indirizzo email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it) o ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art.78 del GDPR.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti, prima di procedere a tale ulteriore trattamento dovrà fornire adeguata informazione in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

I candidati e le candidate potranno esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, presentando istanza alla Sezione Esami di Stato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Vicolo Benevello 3/a – 10124 Torino.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle norme vigenti in materia e a eventuali misure eccezionali che potranno essere disposte.

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento coloro che partecipano agli esami di Stato indetti con il presente bando per mancata osservazione delle disposizioni ivi contenute o per difetto dei requisiti richiesti.

Il Rettore

Prof. Stefano GEUNA

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*